



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 6 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*", concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti*", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti alla Città metropolitana di Venezia (VE), la Sezione ha deliberato nei termini di seguito indicati.

Con l'ultimo deliberato, relativo al Rendiconto 2016 (deliberazione n. 62/2020/PRSE), la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- rilevava il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione 2016, avvenuta il 19 maggio 2017, ed invita l'Amministrazione, per il futuro, al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;
- invitava l'Amministrazione a monitorare le entrate afferenti i finanziamenti comunitari e la relativa attività di classificazione degli stessi;
- raccomandava un attento monitoraggio dei residui attivi di parte corrente e la verifica della corretta imputazione dei residui attivi al titolo 6;

- raccomandava il perseguimento dell'equilibrio economico in osservanza del principio generale n. 15 di cui al D. Lgs n. 118/2011;
- invitava l'Amministrazione a monitorare l'attività di liquidazione dei propri organismi partecipati ed a favorire la sostenibilità economico finanziaria della Fondazione Santa Cecilia.

In seguito la Sezione ha eseguito i controlli afferenti gli esercizi 2017 e 2018 a seguito dei quali la Sezione:

- accertava per l'esercizio 2017, la negatività del fondo di dotazione del patrimonio netto. Accertava altresì per l'esercizio 2018 e successivi, la valorizzazione a zero del fondo di dotazione e raccomandava pertanto all'ente di attivarsi, mediante idonea delibera di Consiglio, alla valorizzazione positiva del fondo di dotazione sulla base delle argomentazioni indicate nella parte motiva della presente deliberazione;
- accertava la lieve tardiva approvazione del rendiconto 2017 oltre i termini di cui di cui all'art. 227, co.2, TUEL e raccomanda pertanto all'ente, per il futuro, di rispettare le tempistiche ordinarie di approvazione di tale atto fondamentale;
- riscontrava il permanere di una condizione di dipendenza finanziaria della Fondazione Santa Cecilia rispetto ai contributi erogati dall'ente socio a titolo convenzionale. Raccomandava pertanto di perseguire l'ulteriore graduale efficientamento della gestione della Fondazione finalizzato ad una sua maggiore autonomia finanziaria, da realizzarsi attraverso la razionalizzazione dei costi di funzionamento e il contestuale incremento dei ricavi tali da consentire una progressiva auto sostenibilità della gestione a prescindere dalla erogazione dei contributi pubblici;
- riscontrava per l'esercizio 2017, l'utilizzo di una parte dei proventi derivanti dalla alienazione delle azioni Save Spa, per l'estinzione anticipata dei mutui. Raccomandava, alla luce delle manifestate necessità emerse in sede istruttoria e descritte nella parte motiva, di monitorare con attenzione il perdurare degli equilibri strutturali di parte corrente.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) la Sezione ha evidenziato quanto segue:

1. La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 relativa all'Ente dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2019	
	Rendiconto 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	12.858.909,11
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	11.922.107,70
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	13.252.473,09

Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	12.858.909,11
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C+SI-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	318.467,53
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	0,00
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	0,00
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	13.177.376,64
W2) Equilibrio di bilancio	11.922.107,70
W3) Equilibrio complessivo	13.252.473,09

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2019
Fondo cassa al 31/12/2019	(+)	92.473.335,63
Totale residui attivi	(+)	29.590.885,05
Totale residui passivi	(-)	30.568.021,71
FPV in spesa di parte corrente	(-)	2.520.065,40
FPV in spesa di parte capitale	(-)	28.820.468,21
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	
Risultato contabile di amministrazione	(=)	60.155.665,36
Totale accantonamenti	(-)	7.059.587,47
<i>di cui: FCDE</i>		4.449.587,47
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		2.000.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		610.000,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		0,00
Totale parte vincolata	(-)	6.486.557,54
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	9.980.624,71
Totale parte libera (avanzo)	(-)	36.628.895,64

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	6.796.210,37	6.552.018,21	96,41%
Tit.1 competenza	65.171.658,26	60.398.940,99	92,68%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	4.928.147,98	677.192,39	13,74%
Tit.3 competenza	6.365.066,06	5.441.889,54	85,50%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	92.473.335,63
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Indice tempestività dei pagamenti	-18,99

INDEBITAMENTO

	2019
Debito complessivo a fine anno	0,00

Ritenuto di non esperire specifica richiesta istruttoria, in relazione alle attività di controllo basate sui dati rinvenibili negli schemi di bilancio trasmessi alla BDAP, sui questionari trasmessi dagli organi di revisione, sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati rinvenibili dalla banca dati delle partecipazioni pubbliche a cura del Dipartimento del Tesoro, sono emersi alcuni aspetti per i quali la Sezione invita l'ente ad opportuni approfondimenti o verifiche.

La Sezione, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia e che dunque l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato in atti, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2019.1 Tempestività dei pagamenti: Premesso che nel 2019 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è risultato nei termini di legge (-18,99), con un tempo medio di pagamento pari a 11,6 giorni, sulla base degli atti allegati al rendiconto si è riscontrato tuttavia che al termine dell'esercizio sono risultati comunque pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per un importo pari ad € 1.661.372,49.

Su tale tematica, il collegio riconosce preliminarmente che l'ente ha espresso dei buoni tempi medi di pagamento afferenti alla maggior parte delle singole operazioni di pagamento.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare di perseguire uno sforzo ulteriore al fine di minimizzare quella parte di pagamenti (1.661.372,49 nel 2019) che si tende comunque ad eseguire oltre i termini di legge.

La tematica è meritevole di attenzione, nella sua accezione più generale, in quanto per tali posizioni esondanti i termini ordinari, si rende opportuna una riflessione relativamente al riconoscimento di interessi moratori a favore dei creditori e ai conseguenti eventuali stanziamenti a bilancio.

Per la Pubblica Amministrazione, sottoposta ad una disciplina dedicata alle operazioni di pagamento, è necessario invero fare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 che, al relativo art. 3 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192), precisa “(...) *Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*”

Posto dunque che spetta in capo al debitore l'onere di provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il richiamo al successivo art. 4, co. 1 precisa ulteriormente, in deroga alla disciplina generale di cui al citato art. 1219 co. 3 c.c.,

che per le Pubbliche Amministrazioni “(...) Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”.

Si invita pertanto l'ente, in subordine alla disciplina e al valore dei tassi di interesse al tempo applicabili ai fini del computo degli interessi moratori e nei casi in cui i pagamenti eccedano i termini di legge, a valutare l'opportunità di adire ad idonei stanziamenti di bilancio a copertura degli impegni di spesa derivanti dagli oneri conseguenti ai ritardi stessi (cfr. anche gli oneri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002), fatte salve le eventuali responsabilità in capo ai soggetti deputati all'esecuzione dei pagamenti oltre tali termini, ove tale ritardo dovesse derivare da colpa grave.

In tal senso, evidenzia il collegio, che la gestione dei pagamenti che possano esondare i termini di legge, debba essere economicamente ed attentamente valutata tenendo conto anche degli alternativi istituti messi a disposizione dell'ordinamento per consentire all'ente locale di far fronte a temporanee tensioni di liquidità, senza gravare sul tessuto economico del territorio amministrato i ritardi nella esecuzione delle proprie obbligazioni.

A tal proposito si ritiene infine opportuno evidenziare che le disposizioni di cui all'art. 4, co. 2 e segg. del citato D.L.gs. 231/2002 e s.m.i. con riferimento ai termini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni per le proprie obbligazioni, sono ricettive della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, con la quale il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno introdotto dei rimedi stringenti, finalizzati a dissuadere i ritardi dei pagamenti, assegnando ai singoli Stati membri l'onere di adeguare i rispettivi ordinamenti.

2019.2 Capacità di riscossione c/residui: come già premesso, l'ente esprime una buona capacità di riscossione nel suo complesso.

Dalla lettura dei dati rinvenibili negli schemi BDAP del rendiconto 2019, si è riscontrato tuttavia che la capacità di riscossione specificamente riferita alle entrate del titolo III in c/ residui risulta pari al 13,74% (vedi prospetto precedente e a seguire).

Rendiconto 2019			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Affidabilità
	(a)	(b)	b/a
Titolo 3 RR (iniziali+ riaccertati)	4.928.147,98	677.192,39	13,74%

Tale dato trova in seguito riscontro anche nella distribuzione dei residui attivi al 31/12/2019 che, proprio riferendosi al predetto titolo III, evidenzia una maggiore concentrazione tra quelli antecedenti la competenza come da prospetto a seguire:

SITUAZIONE RESIDUI AL 31/12/2019								
	INIZIALI	FINALI	di cui		di cui % sul totale di titolo		% su tot residui	Variazione
RESIDUI ATTIVI	01/01/20219	31/12/2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	ANTE 2019	NUOVI 2019	% TOT ATTIVI	2018/2019
Titolo 1	6.796.210,37	5.016.909,43	244.192,16	4.772.717,27	4,87%	95,13%	16,95%	-1.779.300,94
Titolo 2	6.152.122,84	6.685.131,48	502.792,57	6.182.338,91	7,52%	92,48%	22,59%	533.008,64
Titolo 3	4.928.147,98	4.162.240,91	3.239.064,39	923.176,52	77,82%	22,18%	14,07%	-765.907,07
Totale parziale (A)	17.876.481,19	15.864.281,82	3.986.049,12	11.878.232,70	25,13%	74,87%	53,61%	-2.012.199,37
Titolo 4	2.623.805,03	13.597.669,27	1.264.122,88	12.333.546,39	9,30%	90,70%	45,95%	10.973.864,24
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Titolo 6	109.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-109.667,28
Totale parziale (B)	2.733.472,31	13.597.669,27	1.264.122,88	12.333.546,39	9,30%	90,70%	45,95%	10.864.196,96
Titolo 7	109.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-109.667,28
Titolo 9	97.531,07	128.933,96	37.124,95	91.809,01	28,79%	71,21%	0,44%	31.402,89
Totale	20.817.151,85	29.590.885,05	5.287.296,95	24.303.588,10	17,87%	82,13%	100,00%	8.773.733,20
Totale netto Titoli 7 e 9	20.609.953,50	29.461.951,09						8.851.997,59

Il collegio, preso atto che nel complesso i residui attivi di parte corrente evidenziano una riduzione rispetto all'esercizio precedente, invita l'ente ad un monitoraggio dei residui del titolo III che esprimono di contro un maggiore invecchiamento rispetto alla distribuzione dei restanti titoli, risultando maggiormente concentrati nelle annualità più datate.

2019.3 Organismi partecipati indiretti: in sede di verifica dei risultati societari si è verificato che tra le partecipazioni attive dirette di controllo (escluse dunque quelle sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione), non sono emerse situazioni di perdita o segnalazioni da parte dell'Organo di revisione in ordine a passività potenziali.

Nelle precedenti deliberazioni afferenti il rendiconto 2016 e successivi, il collegio aveva verificato la posizione relativa alla Fondazione Santa Cecilia, segnalando all'ente il permanere di una condizione di dipendenza finanziaria di tale entità rispetto ai contributi erogati dall'ente socio a titolo convenzionale.

Rinviano ai contenuti delle predette deliberazioni, si raccomandava di perseguire l'ulteriore graduale efficientamento della gestione della Fondazione finalizzato ad una sua maggiore autonomia finanziaria, da realizzarsi attraverso la razionalizzazione dei costi di funzionamento e il contestuale incremento dei ricavi tali da consentire una progressiva auto sostenibilità della gestione a prescindere dalla erogazione dei contributi pubblici.

Ulteriormente, in sede di verifica per il rendiconto 2019 delle partecipazioni indirette, anche non di controllo, si sono riscontrate due partecipazioni che esprimono alcuni aspetti di criticità meritevoli di segnalazione.

Si premette che trattasi di partecipazioni minori o indirette e tuttavia, in considerazione della rilevanza territoriale dell'ente e la sua funzione anche di coordinamento a livello provinciale, il collegio ritiene opportuno segnalare tali aspetti al fine di favorire un successivo più approfondito monitoraggio su tali partecipazioni minori.

Una prima segnalazione riguarda la Fondazione "ITS MARCO POLO-FOND.PER LA MOB ILITA' SOST.SIST.PORT.E AEROP." (cf. 04327550275).

Dai dati del Dipartimento del Tesoro, tale organismo a partecipazione minoritaria dell'Ente, ha registrato una lieve perdita di esercizio (-2.153) e, anche in relazione alle perdite riportate a nuovo (-6.500), esprime un parziale deterioramento del fondo di dotazione.

Tale aspetto è desumibile per il 2019, dalla incapienza del patrimonio netto (96.348)

rispetto al valore del fondo di dotazione (105.000).

Una seconda segnalazione riguarda la società partecipata indiretta Brusutti Srl.

Tale organismo rientra tra le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite della partecipazione diretta in ATVO Spa, società a prevalenza di capitale pubblico, nella quale l'Ente dovrebbe esercitare, unitamente ad altri enti locali, il controllo analogo congiunto secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 175/2016.

Osserva il collegio che, sulla base dei dati rinvenibili dalla banca dati delle partecipazioni pubbliche a cura del Dipartimento del Tesoro, tale organismo partecipato indiretto ha realizzato per due anni consecutivi una perdita di esercizio rispettivamente pari a -241.445 nel 2019 e -181.089 nel 2020 (dato viceversa desunto dal Registro delle imprese) realizzando inoltre anche dei risultati operativi A-B negativi, nei due rispettivi esercizi in esame.

Ulteriormente, si è riscontrato che tale organismo partecipato, affidatario di servizio pubblico di trasporto, sembrerebbe risultare destinatario di affidamenti diretti ancorché, sulla base dei dati rinvenibili dal registro delle imprese, partecipato al 49% da ATVO Spa e al 51% da socio privato.

Il collegio osserva che in condizioni di controllo, peraltro nel caso specifico non esercitato per una esigua minoranza quota del capitale sociale (49% vs 51%), il legislatore abbia riservato a tale condizione di reiterata perdita di esercizio in società affidataria diretta, le disposizioni di cui all'art. 21, co. 3 del D.Lgs. 175/2016, a rafforzato presidio delle risorse pubbliche impegnate e dei servizi pubblici affidati.

Nel caso di specie, ancorché la partecipazione non risulti maggioritaria, il collegio ritiene che la rilevanza della stessa (49%) unitamente alla significatività socioeconomica del servizio affidato e della diffusa conoscenza di tale entità da parte della popolazione, richieda un attento monitoraggio da parte degli enti locali partecipanti alla Brusutti Srl per il tramite della partecipata diretta ATVO Spa.

Il collegio raccomanda pertanto all'Ente una verifica dei dati suesposti e, anche in coordinamento con gli altri enti locali partecipanti, di attivare le idonee attività di *governance* finalizzate ad un ripristino dell'equilibrio economico sostenibile di tale organismo partecipato indiretto a capitale pubblico-privato, affidatario di servizi pubblici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 della Città Metropolitana di Venezia (VE), fatte salve le valutazioni di cui in parte motiva:

- raccomanda di perseguire uno sforzo ulteriore al fine di minimizzare il *quantum* dei pagamenti che si eseguono oltre i termini di legge, valutando con attenzione la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 relativamente agli interessi di mora riconoscibili al creditore destinatario del tardivo pagamento;
- raccomanda di perseguire un miglioramento delle riscossioni dei residui al titolo

III favorendo una riduzione dell'”invecchiamento” di tali residui;

- invita l'Ente ad un monitoraggio delle partecipazioni indirette segnalate nella parte motiva, valutando le eventuali e più idonee attività di governance da esercitare verso tali organismi per il tramite delle partecipazioni dirette.

Con riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportati nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente e per suo tramite al Consiglio metropolitano, al Sindaco metropolitano, al Segretario generale ed all'Organo di revisione economico-finanziaria della Città metropolitana di Venezia (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini